

Allegato "B" al Numero 23762 di Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE -

DURATA - OGGETTO

**Art. 1 - (Denominazione)**

E' costituita una Società per Azioni denominata: "ACOS S.P.A."

**Art. 2 - (Sede della Società)**

La Società ha sede nel Comune di Novi Ligure.

Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località ed all'estero.

**Art. 3 - (Durata)**

La durata è fissata al 31 dicembre dell'anno 2099 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti.

**Art. 4 - (Oggetto)**

La società ha per oggetto lo svolgimento non nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi aventi ad oggetto le seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un im-

---

prenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società potrà altresì partecipare in altre società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

La società svolge, nei confronti delle società del gruppo di appartenenza le seguenti attività:

- assunzione di partecipazioni, intendendosi, per essa, sia l'attività tipica della "holding" - che acquisisce, detiene e gestisce partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate;

- prestazione di servizi di pagamento e di tesoreria – intendendosi, per essa, l'attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi, nel rispetto dei limiti, della disciplina e delle procedure previste per lo svolgimento di tali attività;

- valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali partecipanti, anche finalizzata all'efficiente uso dell'energia ed allo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.

Nello svolgimento dell'attività di holding, rientra la possibilità di assumere compiti di indirizzo, coordinamento e sorveglianza, pertinenti le linee strate-

giche, i profili di gestione, l'impianto organizzativo, il sistema amministrativo, nonché i meccanismi operativi, nei confronti delle società partecipate, potendo provvedere all'accentramento e alla prestazione in service alle medesime di operazioni strumentali allo sviluppo del core business di ciascuna.

Inoltre, la Società può compiere attività di asseverazione di incassi e servizi di supporto connessi, compresa la prestazione di attività di assistenza e consulenza con riferimento al processo di asseverazione incassi, con esclusione di ogni attività riservata dalla legge.

La società può provvedere, inoltre, alla fornitura dei servizi nei settori della contabilità, amministrazione, finanza, gestione delle risorse umane, consulenza ed assistenza legale e societaria, informatica, organizzazione tecnica e della produzione, programmazione, pianificazione, ricerche di mercato e pubblicità, comunicazione istituzionale, domiciliazioni di società ed enti, nonché l'acquisto, la vendita e il noleggio di elaboratori elettronici, loro accessori, componenti e parti di ricambio.

La società può, altresì, acquisire, vendere, permutare, locare, sublocare beni immobili e diritti immobiliari in genere. La società, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, può compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria.

Più in generale la Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 10, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale. La Società

potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicato, nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario. Il conferimento e/o la alienazione di rami e complessi aziendali relativi alla gestione dei servizi pubblici di cui al primo comma del presente articolo, devono essere autorizzati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE-AZIONI- OBBLIGAZIONI

#### **Art. 5 - (Capitale sociale)**

Il capitale sociale è di Euro 17.075.864,00 (diciassettemilionesettantacinquemilaottocentosessantaquattro virgola zero zero), diviso in numero 328.382 (trecentoventottomilatrecentoottantadue) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero), aventi tutte parità di diritti.

L'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, può valutare l'opportunità di emettere categorie di azioni con diritti diversi, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

#### **Art. 6 - (Limiti al possesso e circolazione delle azioni)**

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, in misura complessiva non inferiore al 50% (cinquanta per cento) più un'azione, dal Comune di Novi Ligure.

L'alienazione delle azioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di delibera-

zione motivata che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

#### **Art. 7 (Le Azioni)**

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto, fatta salva la normativa di cui all' art. 2351 C.C.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Il domicilio dei soci, dell'organo amministrativo, dei Sindaci, del Revisore, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai Libri Sociali. I certificati azionari portano la firma di un Amministratore

#### **Art. 8 - (Versamenti sulle Azioni)**

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorreranno interessi, nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del Codice Civile.

#### **Art. 9 - (Aumenti di capitale)**

Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge, fermo comunque restando, l'obbligo di rispettare le percentuali stabilite

---

ed i limiti massimi al possesso azionario previsto al precedente articolo 6

**Art. 10 - (Obbligazioni)**

L'assemblea straordinaria potrà emettere obbligazioni sia nominative, che al portatore, a norma e con le modalità di cui agli articoli 2410 e seguenti Codice Civile.

**TITOLO III ASSEMBLEA**

**Art. 11 - (Assemblee)**

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

**Art. 12 - (Convocazione)**

L'assemblea sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere convocata a cura dell'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Il suddetto termine può essere dilazionato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2364 ultimo comma Codice Civile o nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, condizioni la cui ricorrenza deve essere segnalata dall'organo amministrativo nella Relazione sulla gestione sociale.

La convocazione potrà avvenire anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere,

trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. L'Assemblea si considera in tal caso tenuta nel luogo dove è stata convocata.

In caso di impossibilità l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se è consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

L'assemblea viene convocata, mediante:

- Avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; In alternativa può essere convocata mediante:

- Avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata AR almeno otto giorni prima dell'assemblea;

- Pubblicazione dell'avviso, quindici giorni prima dell'assemblea, sul quotidiano "La Stampa" e,

contestualmente, comunicazione a mezzo fax del medesimo avviso ai soci;

Avviso comunicato tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'assemblea, agli indirizzi e-mail dei destinatari, indicati all'articolo 7, 2° comma del presente Statuto. In questo caso si rende opportuna una comunicazione, da parte di ciascun destinatario, di avvenuto ricevimento del messaggio e-mail

---

inviato dalla società, fatto salvo il maggior termine previsto dall'articolo 19 del presente statuto, in relazione alla nomina dell'organo amministrativo.

Nello stesso avviso può essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

#### **Art. 13 - (Competenze delle Assemblee)**

L'Assemblea ordinaria è convocata per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente Statuto per il compimento di atti dell'organo amministrativo.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria verrà altresì convocata, per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, a richiesta di tanti soci che rappresentino le percentuali minime previste dalla normativa applicabile, nonché dal Collegio Sindacale, o da almeno due membri di questo, secondo le procedure indicate dalla normativa medesima. Chi richiede la convocazione o convoca l'Assemblea deve indicare gli argomenti da trattare.

#### **Art. 14 - (Quorum)**

L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea opti per la collegialità dell'organo amministrativo, qualora il Comune di Arquata Scrivia si avvalga della facoltà prevista dagli artt. 18 e 19 del presente Statuto, di nomina diretta del proprio rappre-

sentante nel Consiglio di Amministrazione, nelle deliberazioni relative alla nomina degli altri membri del Consiglio di Amministrazione le azioni dello stesso Comune di Arquata Scrivia non concorreranno a determinare il quorum deliberativo.

L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con una maggioranza pari al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale più un'azione. Detta maggioranza percentuale verrà calcolata tenendo conto di un numero di azioni corrispondente alla stessa arrotondato al numero intero superiore.

La constatazione della legale costituzione della Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non potrà essere inficiata neppure per astensione di voto o allontanamento degli intervenuti.

#### **Art. 15 - (Intervento in Assemblea)**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto a norma dell'articolo 2370 Codice Civile.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, e anche mediante mezzi di telecomunicazione, se indicato nell'avviso di convocazione, alle condizioni previste all' art. 12.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

#### **Art. 16 - (Rappresentanza dei Soci)**

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto alla stessa.

---

**Art. 17 - (Presidenza e verbalizzazione)**

Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato se nominato. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina il Segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea.

Nei casi stabiliti dalla legge, o, in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono redatti secondo le modalità di legge e trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario o dal notaio.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

**TITOLO IV AMMINISTRAZIONE**

**Art. 18 - (Composizione del Consiglio di Amministrazione)**

La Società è amministrata, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 (tre) o 5 (cinque) membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea Ordinaria, con le maggio-

ranze previste dalla Legge.

Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato, ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto secondo le modalità di cui al successivo art. 19, dall'Assemblea, la quale, di volta in volta, prima di procedere all'elezione degli amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

Peraltro, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune di Arquata Scrivia, se ed in quanto azionista, è conferita la facoltà di nominare direttamente un componente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia esercitata tale facoltà, il Comune di Arquata Scrivia non potrà esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni relative alla nomina degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

#### **Art.19 - (Elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente)**

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste, in ciascuna delle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai candidati da nominare, così come determinati dalla assemblea ai sensi del primo comma dell'art. 18.

Peraltro, fintanto che il Comune di Arquata Scrivia avrà la qualità di azionista della Società, ed eserciti la facoltà di cui all'art. 18, il numero dei candidati per

---

ogni lista dovrà essere diminuito di una unità. In tal caso lo stesso Comune di Arquata Scrivia non presenterà una propria lista, né concorrerà alla votazione delle liste presentate dagli altri soci.

Ai fini di quanto sopra l'Assemblea ordinaria dei soci dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del Codice Civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 del Codice Civile, l'ordine del giorno dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare.

Le liste possono essere presentate dai soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio può presentare e concorrere a presentare a e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista.

L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità. Qualora vengano poste ai voti un numero di liste pari o superiori a due, ad una sola lista non potrà comunque spettare un numero di consiglieri superiore alla quota di quattro quinti del numero complessivo degli amministratori da eleg-

gere, con arrotondamento della eventuale frazione all'unità inferiore.

Il quinto residuo arrotondato in eccesso viene attribuito alla lista classificatasi al 2° posto per voti raccolti.

Tenendo conto del limite anzidetto, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Risulterà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri, il successore o i successori dovranno essere nominati entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della causa di cessazione, qualora sia possibile la sostituzione mediante cooptazione da parte degli altri amministratori, ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile, ovvero entro 40 (quaranta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della causa di cessazione, qualora sia necessario sostituirli mediante nomina da parte della assemblea, ai sensi del 2° comma dell'art. 2386 del Codice Civile.

I nuovi amministratori dovranno essere nominati sia per cooptazione e suc-

---

cessiva conferma assembleare, sia per nomina assembleare, nella persona del primo non eletto della lista alla quale apparteneva l'amministratore cessato.

**Art. 20 - ( Vice Presidenti)**

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

**Art. 21 - ( Riunioni del Consiglio di Amministrazione)**

Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione, il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure dalla maggioranza dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente. In loro assenza o impedimento presiede l'adunanza il Consigliere più anziano d'età.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, fax o telegramma, o per posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell'adunanza, tramite telefax o telegramma o per posta elettronica. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci per gli effetti dell'articolo 2405 del Codice Civile.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio è altresì regolarmente costituito, anche in assenza di formale con-

vocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti in carica e dell'intero Collegio Sindacale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione che ha riportato il voto favorevole di chi presiede l'adunanza.

Peraltro le deliberazioni di cui al successivo art. 24, relativo alla delega di attribuzioni da parte del Consiglio ad un membro assume la qualifica di amministratore delegato, sono prese a maggioranza dell'80% (ottanta per cento) dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

#### **Art. 22 - (Verbali Consiglio di Amministrazione)**

Nell'ipotesi di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, elegge tra i propri membri o fuori un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

---

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

**Art. 23 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

**Art. 24 - (Deleghe di poteri)**

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare proprie attribuzioni e propri poteri al Presidente, se preventivamente autorizzate dall'Assemblea, ovvero ad un Consigliere che assumerà la qualifica di Amministratore delegato, ferme restando le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente, al vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nonché all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato in caso di assenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore delegato, se nominato e nei limiti della delega, il potere di rilasciare procure a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarle.

**Art. 25 - (Compenso degli Amministratori)**

All'organo amministrativo, monocratico o collegiale oltre al rimborso delle

spese sostenute da chi vi partecipa per ragione d'ufficio, spetta un compenso annuo la cui entità, fissata dall'assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo vi abbia già provveduto l'Assemblea. E' vietato corrispondere all'organo amministrativo e più in generale agli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

## **TITOLO V COLLEGIO SINDACALE**

### **Art. 26 - (Collegio Sindacale e controllo contabile)**

L'Assemblea nomina, secondo le modalità previste al precedente Art. 19, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti. Nel caso in cui vengano poste ai voti un numero pari o superiore a due liste, non potrà essere espressione di una sola lista un numero di Sindaci Effettivi superiore a due.

L'Assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi, ai sensi dell'art. 2400 C.C. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale svolge funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e del-

le Finanze, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

## **TITOLO VI BILANCI E UTILI**

### **Art. 27 - (Esercizio e bilancio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede, in conformità delle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

### **Art. 28 - (Ripartizione degli utili)**

L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

- Il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- Il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario o a fondi di accantonamento speciale.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 29 - (Liquidazione)**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi. secondo quanto previsto dagli artt. 2484/2496 C.C., Capo VIII "Scioglimento e liquidazione delle società di capitali".

#### **Art. 30 - (Diritto di recesso)**

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni specificate nell'art. 2437, I c. C.C.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) La proroga del termine;
- b) L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### **Art. 31 - (Clausola arbitrale e di conciliazione)**

Le eventuali controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società, e quelle promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio dell'Autorità Giudiziaria, dovranno essere risolte, a norma del regolamento arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Alessandria, da un collegio, composto di tre membri, tutti nominati dall'Ente sopra menzionato, che dovrà provvedere alla loro nomina entro trenta giorni dalla richiesta, fatta dalla parte interessata.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Alessandria. Gli arbitri nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede sociale della Società. Il collegio arbitrale, dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto ed in via rituale, secondo la procedura prevista dall' art. 806 e seguenti del c.p.c.

Il collegio arbitrale, determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti; se tale soggetto non provvede, le spese saranno a carico della parte soccombente.

---

L'introduzione o la soppressione delle clausole compromissorie deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La Società potrà invece ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui ciò è consentito e quando la procedura arbitrale non sarà attivabile, ricorrendo all'apposita Camera Conciliativa esistente presso l'Ente territorialmente competente.

**Art. 32 - (Norme finali)**

E' fatto divieto d'istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto, s'intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e leggi vigenti.

F.to SILVIA SIRI

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio